

REP. 65337

COMUNE DI FIRENZE

R.T.I. STUDIO ASSOCIATO PLANTA DEI DOTTORI MARTINIS E

RETTORI (mandataria) e BARTOLINI DANIELE, CASTALDI

CRISTIANO E BARIDON DAVIDE (mandanti)

ACCORDO QUADRO

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL

COMUNE DI FIRENZE DELLA DURATA DI 4 ANNI LOTTO 3 -

QUARTIERE 3 (CIG 8681505C8D) E LOTTO 4 - QUARTIERE 4

(CIG 868151332A)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 31

(trentuno) del mese di marzo, in Firenze e precisamente

negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza

della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe Ascione, Segretario Generale

del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti

nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e

personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il

23/03/1966, domiciliata per la carica in Firenze,

Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma in

rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale

01307110484, nella sua qualità di Dirigente del

Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Il dott. Roberto MARTINIS, nato a Torino il 13/11/1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dello STUDIO ASSOCIATO PLANTA DEI DOTTORI MARTINIS E RETTORI (d'ora in poi "STUDIO PLANTA"), con sede in Rosta (TO), via Chiesa n.19, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Torino n. 08383450015.

STUDIO PLANTA interviene al presente atto in qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con:

- "BARTOLINI DANIELE", nato a Firenze il 15/05/1975
C.F. BRTDNL75E15D612E;

- "CASTALDI CRISTIANO", nato a Firenze il 20/02/1974
C.F. CSTCST74B20D6120;

- "BARIDON DAVIDE", nato a Torino il 20/04/1966 C.F.
BRDDVD66D20L219F;

qualificate Mandanti in forza di mandato collettivo con rappresentanza gratuito e irrevocabile, conferito con

scrittura privata autenticata dal Dott. Umberto ROMANO,
Notaio in Chivasso, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, rep. 64616 del
03/12/2021 registrato in Torino 2 in data 07/12/2021 al
numero 59890/1T in data 26/10/2021 e che, in copia
conforme informatica si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma
2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così
sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1 del
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110).

Contraenti della cui identità personale e veste
rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di
Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione
Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n.
DD/2021/02453 del 22/04/2021, venivano approvati gli
elaborati dell'Accordo Quadro relativi al "Servizio di
monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di
Firenze della durata di quattro anni" e veniva disposto
il ricorso a procedura aperta per l'affidamento
dell'accordo quadro secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
del Codice, da svolgersi in via telematica sulla
piattaforma START della Regione Toscana;

	- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi e Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2021/5857 del 24/09/2021 e n. DD/2021/5853 del	
	24/09/2021 rispettivamente per il Lotto 3 - Quartiere 3	
	(CIG 8681505C8D) e per il LOTTO 4 - Quartiere 4 (CIG	
	868151332A), venivano individuate quali migliori	
	offerte quelle presentate dal R.T.I. tra STUDIO PLANTA	
	(mandataria) e BARTOLINI DANIELE, CASTALDI CRISTIANO E	
	BARIDON DAVIDE (mandanti) che aveva presentato	
	un'offerta, per il Lotto 3, con ribasso del 30,71%	
	(trenta virgola settantuno per cento) sull'importo a	
	base di gara di Euro 441.885,00	
	(quattrocentoquarantunomilaottocentottantacinque) oltre	
	IVA ed oneri e per il Lotto 4, con ribasso del 26,71%	
	(ventisei virgola settantuno per cento) sull'importo a	
	base di gara di Euro 481.539,00	
	(quattrocentottantunomilacinquecentotrentanove) oltre	
	IVA ed oneri;	
	- con le medesime Determinazioni, il lotto 3 e il lotto	
	4 dell'Accordo Quadro sopracitato, venivano aggiudicati	
	al R.T.I. suddetta, fatto salvo l'esito positivo dei	
	controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
	- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal	
	Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da nota	

prot. 52381 del 15/02/2022 della Direzione Ambiente,
Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi;
- con note prot.: PR_TOUTG_Ingresso_0176656_20211021,
PR_FIUTG_Ingresso_0163630_20211021,PR_FIUTG_Ingresso_016
3619_20211021,PR_TOUTG_Ingresso_0176682_20211021,veniva-
no acquisite le informazioni antimafia liberatorie
provvisorie ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del DL
76/2020, rispettivamente nei confronti di STUDIO
PLANTA, DANIELE BARTOLINI, CRISTIANO CASTALDI e DAVIDE
BARIDON. Pertanto, la stipula del presente contratto
avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs.
159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte
dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle
medesime disposizioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad
ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come
sopra costituite, convengono e stipulano quanto
appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della DIREZIONE
AMBIENTE, nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI,
ed in esecuzione degli atti in premessa citati,
conclude con STUDIO PLANTA, mandataria del R.T.I.

aggiudicatario, in persona del dott. Roberto MARTINIS,

che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo

operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs

50/16 di esecuzione del servizio di monitoraggio del

patrimonio arboreo del Comune di Firenze della durata

di quattro anni, Lotto 3 - Quartiere 3 e Lotto 4 -

Quartiere 4, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede

di gara e conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T della

Regione Toscana;

ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente

dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale:

- Capitolato Speciale d'appalto Lotto 3 e 4;

- elenco prezzi Lotto 3 e 4;

- Duvri Lotto 3 e 4.

Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte

integrante del presente contratto, pur se non

materialmente allegato, il capitolato generale di cui

al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.

Il dott. Roberto MARTINIS, nei nomi, accetta

l'esecuzione del servizio oggetto del presente

contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni

cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e

fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il dott. Roberto MARTINIS, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia elencata nell'Elenco Prezzi parte integrante del presente contratto e che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto applicativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna

conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente Accordo;

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto per il Lotto 3 di Euro 441.885,00 (quattrocentoquarantunomilaottocentottantacinque) e per il Lotto 4 di Euro 481.539,00 (quattrocentottantunomilacinquecentotrentanove) ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di quattro anni e decorre dalla firma del presente contratto, e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento dei servizi richiesti con contratti applicativi emessi

dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs. 50/16. Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 4 - GARANZIE

Si dà atto che le prescritte garanzie definitive, essendo le ditte componenti il R.T.I. in possesso delle prescritte certificazioni di legge vengono ridotte del 50% e sono state così costituite:

- per il Lotto 3, Euro 91.514,38 (novantunomilacinquecentoquattordici virgola trentotto centesimi) mediante fideiussione n. 1389401746 e appendice del 16/03/2022;

- per il Lotto 4, Euro 80.465,17

	(ottantamilaquattrocentosessantacinque	virgola
	diciassette centesimi) mediante fideiussione n.	
	1389401745;	
	entrambe emesse da HDI ASSICURAZIONI, sede di Potenza,	
	in data 23/02/2022.	
	Il dott. Roberto MARTINIS, nei nomi, ha adempiuto agli	
	obblighi di copertura assicurativa previsti dal	
	Capitolato, come risulta da nota prot. 52381 del	
	15/02/2022 della Direzione Ambiente.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	Si dà atto che come previsto all'art. 23 del Capitolato	
	Speciale d'appalto in considerazione della specifica	
	natura della prestazione e della stretta connessione	
	con la sicurezza del patrimonio arboreo e dell'utenza è	
	vietato il subappalto delle prestazioni che formano	
	oggetto del presente contratto.	
	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL	
	13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI	
	DELL' APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del	
	13/08/2010, STUDIO PLANTA, mandataria del R.T.I., si	
	obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge	
	sopracitata per ciascun contratto applicativo del	
	presente Accordo Quadro. In particolare, la suddetta	
	10	

Impresa, ha provveduto, con nota di trasmissione prot.

n. 95513 del 21/03/2022, che si allega al presente atto

per formarne parte integrante e sostanziale, a

comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri

conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Nel caso in cui il R.T.I. effettui, in conseguenza del

presente contratto, transazioni senza avvalersi dei

suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto

si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9

bis, della L. 136/2010.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis

del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art.

4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni

in appalti e subappalti ed estensione del regime del

reverse charge per il contrasto dell'illecita

somministrazione di manodopera), l'appaltatore è tenuto

a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al

versamento delle ritenute operate.

Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà

richiesto all'affidatario del presente Accordo Quadro

lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo,

così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà

concluso mediante scrittura privata con mezzo

elettronico.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. eeeee del Codice degli Appalti, secondo quanto previsto dall'elenco prezzi, allegato parte integrante e sostanziale del presente contratto, e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.

Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a:

- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e controlli; metodologia delle indagini di valutazione della stabilità e modalità di soluzione delle controversie.

ART. 9 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il foro di Firenze.

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI

LEGALITA'

1) STUDIO PLANTA, mandataria del R.T.I., dichiara di

essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) STUDIO PLANTA, mandataria del R.T.I., dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette

penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) STUDIO PLANTA, mandataria del R.T.I., dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) STUDIO PLANTA, mandataria del R.T.I., appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

I servizi di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. La stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Pertanto, l'esito sfavorevole dei controlli antimafia comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di

Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 16 (sedici) e parte della seguente fino a qui.